

STATUTO

ALESIL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA BRODOLINI 7

Numero REA: BR - 162317

Codice fiscale: 02661130746

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO “A” AL N° 2.667 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	della	
	"ALESIL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS"	
	con sede in Mesagne	

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	Denominazione	
	È costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	nonché del D. Lgs. n. 112/2017 e D. Lgs. n. 117/2017, una	
	Società Cooperativa sociale di "tipo A)" sotto la	
	denominazione	
	"ALESIL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS".	
	Art. 2	
	Sede	
	La società ha sede in Comune di Mesagne.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello indicato.	
	Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia	
	in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o	

	soppressi con semplice decisione dell'Organo amministrativo.	
	Art. 3	
	Durata	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060	
	(trentuno dicembre duemilasessanta).	
	Con delibera dell'Assemblea dei soci la durata della Società	
	potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente	
	sciolta.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4	
	Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	mutualistico senza fini di speculazione privata.	
	In attuazione dell'Art. 1) comma 1) lettera A) della Legge 8	
	novembre 1991 n. 381, la Cooperativa si prefigge lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso lo svolgimento di prestazioni di servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi, anche secondo	
	quanto previsto dai regolamenti, dai piani e dai programmi	
	regionali in materia di interventi socio-sanitari ed	
	educativo-assistenziali.	
	La Cooperativa si prefigge altresì lo scopo mutualistico di	
	fornire ai propri soci - della cui prestazione lavorativa,	

	continuativa o occasionale, intende avvalersi - occasioni di	
	lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che essi	
	otterrebbero sul mercato, impegnandosi al rispetto del	
	principio di parità di trattamento nello svolgimento dei	
	rapporti mutualistici e nella ripartizione dei ristorni al	
	fine di garantire:	
	- l'accrescimento delle loro capacità professionali, anche	
	attraverso lo sviluppo della qualità e della quantità dei	
	servizi prestati;	
	- la collocazione sul mercato della loro prestazione	
	lavorativa alle migliori condizioni;	
	- il miglioramento della loro situazione economica e	
	sociale, favorendone la partecipazione alla vita associativa.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce con la Società, successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in	
	forma autonoma o subordinata o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa intende pertanto far partecipare chiunque sia	
	interessato e ne abbia i requisiti ai benefici della	
	mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi nella	
	propria attività ai principi della libera e spontanea	
	cooperazione alla cui diffusione è impegnata.	

	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	Art. 5	
	Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società così come	
	definita all'articolo precedente nonchè i requisiti e gli	
	interessi dei soci come statutariamente determinati, in	
	attuazione dell'Art. 1) comma 1) lettera A) della Legge 8	
	novembre 1991 n. 381, la Cooperativa si prefigge l'esercizio	
	delle seguenti attività che costituiscono l'oggetto sociale:	
	1. gestione di assistenza domiciliare per minori, anziani,	
	handicappati e pazienti psichiatrici;	
	2. gestione di presidi di accoglienza (comunità familiari,	
	comunità alloggio, case alloggio, case famiglia, residenze,	
	case di riposo, day hospital, centri diurni, ecc.) a	
	carattere diurno, semiresidenziale e residenziale, per	
	minori, anziani, handicappati e pazienti psichiatrici;	
	3. gestione di centri di servizi o di comunità terapeutiche	
	e/o assistenziali;	
	4. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non	
	autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o	
	assistenza nelle medesime;	
	5. gestione di residenze sociosanitarie assistenziali per	
	anziani (RSSA);	
	6. gestione di residenze sociali assistenziali per anziani	

	(RSA) ;	
	7. gestione di interventi di sostegno, assistenza e	
	reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;	
	8. gestione di attività di animazione con finalità educative	
	e di socializzazione;	
	9. gestione di servizi di assistenza e accompagnamento nel	
	trasporto dei minori, degli anziani e dei disabili con mezzi	
	propri o di terzi;	
	10. organizzazione e gestione di vacanze e soggiorni sociali	
	assistiti;	
	11. gestione di asili nido, scuole materne, elementari,	
	medie e superiori, pubblici o privati;	
	12. gestione di attività di doposcuola e di sostegno	
	scolastico;	
	13. assistenza scolastica ai bambini delle scuole, prima,	
	durante e dopo le lezioni;	
	14. progettazione e gestione di interventi socio-educativi e	
	assistenziali per disadattati psico-sociali;	
	15. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	16. gestione di strutture e servizi di housing sociale e	
	accoglienza: comunità alloggio per minori e giovani in	
	difficoltà, assistenza domiciliare a minori;	
	17. gestione di centri sociali e centri terapeutici con	
	annessi servizi all'utenza;	
	18. gestione di centri sociali e di aggregazione, centri	

	interculturali, centri per la cooperazione decentrata,	
	centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed	
	extracomunitari;	
	19. gestione di servizi per il tempo libero, di parchi	
	gioco, campi scuola, di ludoteche, di centri gioco, ludobus,	
	di biblioteche, di laboratori creativi, artigianali e	
	manipolativi, ecc., con interventi di animazione culturale e	
	socio-educativa;	
	20. gestione di servizi sanitari, sia pubblici che privati;	
	21. gestione di consultori familiari e servizi di	
	segretariato sociale;	
	22. riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, di	
	portatori di handicap e di persone detenute, nonché	
	interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di	
	particolare disagio ed emarginazione sociale;	
	23. progettazione e gestione dei servizi previsti dalla L.R.	
	Puglia del 10 luglio 2006 n. 19 e dal Regolamento Regionale	
	del 18 gennaio 2007 n. 4 e successive modificazioni ed	
	integrazioni;	
	24. progettazione e gestione di servizi direttamente o	
	indirettamente attinenti a quanto sopra elencato.	
	La Cooperativa potrà formare - con percorsi professionali,	
	sociali e culturali, attraverso corsi, seminari, convegni,	
	incontri, tavole rotonde, giornate di studio, pubblicazioni,	
	formazione permanente, anche in collegamento con enti	

	pubblici ed enti privati per incentivare la competenza	
	tecnica dei propri soci - operatori e terzi occupati e non,	
	nativi e stranieri, nelle materie oggetto della Cooperativa,	
	nonché concorrere alla formazione cooperativa, anche con il	
	contributo dell'Unione Europea e quindi si occuperà di:	
	a. gestione di corsi di formazione professionale e	
	formazione lavorativa di persone handicappate e/o	
	svantaggiate;	
	b. gestione di corsi di formazione professionale, di	
	riqualificazione, di aggiornamento per personale docente,	
	educativo, assistenziale, sanitario e per lavoratori in	
	genere;	
	c. progettazione, realizzazione e gestione di servizi di	
	mediazione, informazione e orientamento sociale, anche	
	attraverso l'apertura e la gestione di sportelli informativi	
	e di ascolto, supporto ed assistenza e consulenza;	
	d. progettazione, realizzazione e gestione di centri di	
	studio, di documentazione, ricerca sociale, dibattito e	
	informazione.	
	e. analisi, organizzazione e realizzazione - per conto	
	proprio e/o di enti, organismi pubblici e privati,	
	nazionali, europei ed internazionali - di progetti	
	settoriali e servizi di orientamento e formazione	
	professionale, a vari livelli e in coerenza con gli scopi	
	sociali;	

	f. analisi, organizzazione e gestione di corsi di formazione	
	professionale, sociale, culturale e ambientale anche in	
	collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la	
	competenza tecnica dei propri soci, di operatori in genere e	
	di terzi, occupati e non, compresi gli appartenenti a	
	categorie svantaggiate, nelle materie che costituiscono	
	l'oggetto sociale della Cooperativa, nonché concorrere alla	
	formazione cooperativa anche con il contributo della U.E..	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in "ATI", per lo svolgimento delle attività previste dallo	
	Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici	
	pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a	
	favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti	
	disposti da UE, da enti pubblici, privati e da leggi	
	speciali per il settore in cui opera.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	

	1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione	
	esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili,	
	che svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato;	
	2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto	
	bancario e finanziario dal lato passivo;	
	4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazio_	
	nismo cooperativo.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6	
	Soci cooperatori ordinari	
	Il numero dei soci cooperatori ordinari è illimitato e non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se	
	successivamente alla costituzione il loro numero diviene	
	inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori ordinari,	
	secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta, le persone	
	fisiche e, nel rispetto dell'Art. 2522 del Codice Civile,	
	gli enti con o senza personalità giuridica, in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che non	
	si pongano fini contrari a quelli della Cooperativa stessa.	
	In particolare possono essere soci tutte le persone fisiche	
	che abbiano maturato o intendano maturare una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della	
	Cooperativa e che, per loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione, possono partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica	

	della Cooperativa di soddisfare l'interesse dei soci, anche	
	in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone	
	che svolgano al suo interno attività tecnica o	
	amministrativa.	
	In ogni caso non possono divenire soci coloro che esercitino	
	in proprio imprese che per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio dell'attività svolta sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa	
	così da potersi porre in concorrenza o in posizione di	
	conflitto con essa.	
	Art. 7	
	Categoria speciale di soci operatori	
	L'Organo amministrativo, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della Cooperativa, può deliberare, nei	
	limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	operatori sprovvisti dei requisiti richiesti per i soci	
	operatori ordinari, da inserire in una categoria speciale	
	in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale sono iscritti in	
	apposita sezione del libro dei soci; essi non possono in	

	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3) l'ammontare della quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	L'erogazione dei ristorni in favore dei soci ammessi nella	
	categoria speciale può essere effettuata anche in misura	
	inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	

	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'Art. 2476, comma 2, del	
	Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle valevoli per i soci	
	cooperatori ordinari:	
	- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario, del suo inserimento nell'impresa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, i soci appartenenti	
	alla categoria speciale possono essere esclusi dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine come appresso fissato	
	per il godimento di diritti pari ai soci ordinari.	
	Decorso cinque anni dalla loro ammissione, i soci	

	appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere	
	degli stessi diritti che spettano ai soci cooperatori	
	ordinari. A tal fine gli stessi devono presentare, sei mesi	
	prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti previsti dal presente Statuto per i soci	
	cooperatori ordinari. La deliberazione di ammissione deve	
	essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di	
	mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 8	
	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, oltre all'indicazione della categoria di	
	soci alla quale si desidera essere ammessi:	
	a) se trattasi di persona fisica:	
	- l'indicazione del nome, cognome, cittadinanza, residenza,	
	data e luogo di nascita;	
	- l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	

	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	b) se trattasi di enti, con o senza personalità giuridica,	
	oltre a quanto sopra previsto in quanto compatibile:	
	- la ragione o denominazione sociale, la forma giuridica, la	
	nazionalità e la sede legale;	
	- le generalità e la veste rappresentativa del soggetto	
	persona fisica che sottoscrive la domanda, allegando altresì	
	estratto autentico della delibera dell'Organo sociale	
	eventualmente necessaria all'integrazione dei relativi	
	poteri.	
	L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio verificare il possesso dei requisiti previsti	
	dal presente Statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	previsti dal presente Statuto, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro soci.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'Organo	
	amministrativo deve darne comunicazione motivata entro 60	

	(sessanta) giorni all'interessato, il quale può, entro il	
	termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	di detta comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dall'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo, nonchè la tassa di ammissione annualmente	
	stabilita dall'Organo amministrativo in relazione alle	
	relative spese di istruttoria.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella	
	nota integrativa allo stesso, deve illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 9	
	Conferimenti e quote	
	I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti. Possono essere conferiti tutti gli	
	elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,	
	compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	Società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	

	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono	
	essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in danaro presso la	
	Società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dal quinto comma dell'Art. 2464 del Codice	
	Civile.	
	In ogni caso il valore nominale di ciascuna quota non può	
	essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero	
	zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 10	
	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la	
	Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, indicando le generalità del soggetto	
	acquirente ed il prezzo pattuito per la cessione.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale. È fatto salvo il diritto di	
	recesso del socio, da esercitarsi con preavviso di almeno	
	novanta giorni.	
	Art. 11	
	Diritti ed obblighi dei soci cooperatori	
	Ferma restando quanto sopra specificato per i soci ammessi	
	alla categoria speciale nonché tutti i diritti e gli	
	obblighi nascenti dalla legge e dal presente Statuto, i soci	
	cooperatori:	
	a) hanno il diritto di voto, il diritto agli utili, il	
	diritto ai ristorni, il diritto di recesso, il diritto di	
	controllo dell'attività dell'Organo amministrativo e più in	
	generale tutti diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge e dal presente Statuto, da esercitarsi	
	in conformità a come da tali fonti disciplinati;	

	b) sono obbligati:	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto, della	
	tassa di ammissione fissata a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della relativa domanda, del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	- all'osservanza dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci	
	e dagli altri Organi sociali.	
	Art. 12	
	Perdita della qualità di socio	
	e responsabilità dei soci cessati	
	Fermo restando quanto sopra specificato per i soci ammessi	
	alla categoria speciale, la qualità di socio si perde:	
	- per recesso;	
	- esclusione;	
	- decesso.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	

	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società i successori del socio defunto.	
	Art. 13	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di	
	recesso compete:	
	- ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede sociale all'estero, alla	
	eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	presente Statuto;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- ai soci che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- ai soci che non abbiano ottenuto l'autorizzazione al	
	trasferimento della propria partecipazione;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente Statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici)	

	giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della	
	delibera che lo legittima, con l'indicazione delle	
	generalità del socio recedente e del domicilio per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è	
	esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da	
	parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato	
	lo scioglimento della società.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino	
	il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione	
	al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e Società, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 14	
	Esclusione del socio	

	L'esclusione può aver luogo per il socio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	ineriscano al rapporto mutualistico, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	- che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la Società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	- che, previa intimazione da parte degli Amministratori, non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	

	Art. 15	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio i suoi successori hanno diritto	
	solo a percepire la liquidazione della quota dovuta dalla	
	Cooperativa secondo le disposizioni contenute nel presente	
	Statuto, previa esibizione di idonea documentazione	
	comprovante il loro titolo di aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più aventi diritto essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro	
	che li rappresenterà di fronte alla Società; in difetto di	
	tale designazione si applica l'Art. 2347 del Codice Civile.	
	Art. 16	
	Liquidazione	
	I soci receduti o esclusi o i successori del socio deceduto	
	hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati	
	il recesso, l'esclusione o la morte del socio, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'Art. 2545quinquies, comma 3, del	
	Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per	

	la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'Art. 2545quinquies del Codice Civile, la cui	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Art. 17	
	Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, da effettuarsi con lettera raccomandata.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 18	
	Ammissione	

	L'Organo amministrativo può deliberare l'ammissione di soci	
	volontari, ma il loro numero non può essere superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci	
	cooperatori.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro	
	dei soci.	
	Art. 19	
	Disciplina	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni e le malattie professionali; ad essi può essere	
	corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla Cooperativa per la totalità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle	
	degli operatori professionali.	
	Il rapporto con i soci volontari è regolato da apposito	
	regolamento interno.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI E SOCI SOVVENTORI	
	Art. 20	
	Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di	

	cui all'Art. 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito o altri strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, da offrirsi in sottoscrizione ad	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e	
	ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'Art. 2483 del Codice Civile e dell'Art. 111-octies,	
	disp. att. al Codice Civile.	
	In caso di emissione, con apposito regolamento approvato	
	dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'Art. 2483 del Codice Civile;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli Artt. 2363 e seguenti del	
	Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del	
	presente Statuto.	

	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non	
	partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è	
	obbligatoria.	
	Art. 21	
	Soci sovventori	
	In conformità a quanto previsto dall'Art. 11 comma 3bis del	
	D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in Legge 21	
	febbraio 2014 n. 9, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori che investono capitali nell'impresa e che	
	non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	gli enti, dotati di personalità giuridica e non.	
	I conferimenti effettuati dai soci sovventori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili e sono	
	imputati ad una specifica sezione del capitale sociale	
	destinata allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione	
	o al potenziamento aziendale.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori è	
	decisa dall'Assemblea dei soci, la quale determina altresì:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	

	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di amministrazione. Ai soci sovventori non si applicano le	
	disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	i termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci	
	sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei	
	soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla	
	legge.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, nel rispetto	
	di quanto disposto dalla legge e del presente Statuto.	

	La trasferibilità delle azioni nominative dei soci	
	sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di	
	amministrazione. Pertanto, il socio che intenda trasferire	
	in tutto o in parte le proprie azioni deve indicare le	
	generalità dell'acquirente all'Organo amministrativo, che	
	dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. In difetto il gradimento si	
	intende negato ed al socio spetterà il diritto di recesso.	
	Il diritto di recesso spetta ai soci sovventori anche negli	
	altri casi previsti dal presente Statuto e della legge; In	
	caso di recesso spetta al socio sovventore il rimborso del	
	capitale conferito al valore nominale, eventualmente	
	rivalutato a norma del presente Statuto.	
	Nell'Assemblea dei soci a ciascun socio sovventore non	
	potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero	
	complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve	
	essere tale da non superare un terzo del totale dei voti	
	complessivamente spettanti alla base sociale intesa come	
	somma dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci	
	sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio	
	sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea,	
	risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 (dieci)	
	giorni.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei	

	soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori purchè la maggioranza dei membri dell'Organo	
	amministrativo sia costituita da soci cooperatori.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo	
	quello dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci	
	sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE,	
	ESERCIZI SOCIALI, RISTORNI	
	Art. 22	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dai	
	conferimenti effettuati dai soci;	
	- dalla riserva legale;	
	- dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi o ai successori a causa di morte dei	
	soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci sulle	
	rispettive quote;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- dal Fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la	

	ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;	
	- da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il proprio patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle formate dall'eventuale sovrapprezzo	
	e quelle in favore di soci finanziatori, sono indivisibili	
	e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	Art. 23	
	Capitale sociale	
	Il capitale sociale non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è suddiviso in quote di partecipazione.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	La Società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli Artt. 2438 e seguenti,	
	del Codice Civile.	
	In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta	
	motivata dell'Organo amministrativo.	
	Art. 24	
	Esercizi sociali	

	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attività svolta con i	
	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	L'Organo amministrativo e i Sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli Artt. 2428 e 2429 del Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali.	
	L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente	
	così destinato:	

	- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo	
	consentito dalla legge;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge 31/01/1992	
	n. 59, nella misura minima e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7, l. 31.1.1992	
	n. 59;	
	- ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci	
	finanziatori e dei soci sovventori, secondo le modalità	
	stabilite dal presente Statuto.	
	Il restante potrà essere destinato, a discrezione	
	dell'Assemblea:	
	- a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'Art. 12 Legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	- ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le	
	previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in	
	materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	

	fini fiscali;	
	- a riserva straordinaria;	
	- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a mutualità	
	prevalente ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui	
	alle lett. a) e b) dell'Art. 2514 del Codice Civile.	
	Art. 25	
	Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 26	
	Competenze	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili, in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	- la nomina dell'Organo amministrativo;	
	- la struttura dell'Organo di controllo e la nomina dei	
	membri, ove l'istituzione di tale Organo sia imposta per	
	legge o sia liberamente scelta dalla Società;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente	
	Statuto;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci non	
	accolte dagli amministratori;	
	- la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio;	
	- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	Società e alla sua revoca, così come la nomina, la revoca e	
	la sostituzione dell'Organo di liquidazione e la	
	determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;	

	- il trasferimento della sede della Società in altro Comune;	
	- la decisione in ordine all'esclusione del socio.	
	Hanno diritto di concorrere alle decisioni dei soci coloro	
	che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro	
	dei soci e che siano in regola con il versamento delle quote	
	sociali.	
	Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci	
	cooperatori diversi dalle persone fisiche, ove ammessi,	
	possono essere attribuiti più voti ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	
	loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un	
	apposito regolamento.	
	Le decisioni dei soci sono prese in seduta assembleare con	
	il metodo collegiale o in alternativa mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge	
	e dal presente Statuto. In ogni caso le decisioni dei soci	
	devono essere adottate nel rispetto del metodo assembleare	
	qualora abbiano ad oggetto le materie indicate dall'Art.	
	2479 comma 2, numeri 4) e 5), del Codice Civile, quando lo	
	richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti	
	dalla legge o dal presente Statuto.	

	Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza	
	indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27	
	Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio, nonchè ogni qual volta sia	
	convocata dall'Organo amministrativo di propria iniziativa o	
	su istanza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti complessivamente esercitabili al suo interno, con	
	l'indicazione degli argomenti da trattare.	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti	
	i soci, ancorché assenti o dissenzienti.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione presso la sede sociale o anche in altro	
	luogo purchè in Italia, con avviso affisso presso i locali	
	della sede sociale o, in alternativa, fatto pervenire agli	
	aventi diritto ad intervenire non meno di otto giorni prima	
	di quello fissato per l'Assemblea, con qualunque mezzo	
	idoneo, compresi il fax e la posta elettronica inviati al	
	recapito indicato per iscritto alla Società o la	
	raccomandata a mano, purchè si acquisisca la firma del	
	destinatario per ricevuta.	
	In caso di inerzia del Presidente in tutti i casi in cui vi	

	è tenuto per legge o in virtù di quanto disposto dal	
	presente Statuto, la convocazione è fatta direttamente da	
	qualunque altro componente del Consiglio di Amministrazione	
	o da qualunque socio che ne abbia interesse decorsi cinque	
	giorni dalla data di spedizione al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione stesso della richiesta di convocazione	
	dell'Assemblea a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento recante l'esposizione dei presupposti che	
	rendono obbligatoria la convocazione stessa.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può	
	essere prevista anche una data ulteriore di seconda	
	convocazione - che in ogni caso non potrà coincidere con lo	
	stesso giorno fissato per la prima - per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non	
	risulti legalmente costituita.	
	Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di	
	intervenire in Assemblea, con facoltà di farsi rappresentare	
	da altri soggetti purchè soci aventi diritto al voto	
	appartenenti alla medesima categoria previo conferimento di	
	delega scritta da conservarsi agli atti della Società. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco nè può essere conferita a membri	
	dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo ove	

	nominato o dell'Organo di liquidazione. La rappresentanza	
	può essere conferita soltanto per singole Assemblee. Il	
	rappresentante non può farsi sostituire nè può rappresentare	
	per delega più di un socio.	
	L'Assemblea debitamente convocata è validamente costituita:	
	- in prima convocazione nonché ogniqualevolta si versi in una	
	delle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) comma 2 dell'Art. 2479	
	del Codice Civile, quando sono presenti i soci che	
	rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto	
	al voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti;	
	il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del	
	presente Statuto che prevedano quorum più elevati.	
	In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è	
	validamente costituita quando siano presenti in proprio o	
	per delega tutti i soci e siano presenti o informati della	
	riunione tutti i membri dell'Organo amministrativo o	
	dell'Organo di liquidazione e dell'Organo di controllo, ove	
	nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli	
	argomenti in discussione. A tal fine i membri degli Organi	
	anzidetti che non partecipano personalmente all'Assemblea	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano	
	di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti	

	in discussione e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dalla	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione	
	dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni nonché	
	verificare e constatare la regolarità delle deleghe ed in	
	generale il diritto di intervento.	
	L'Assemblea approva le modalità di voto, su proposta del	
	Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve	
	essere espresso con modalità tali da consentire	
	l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Il verbale deve contenere la data dell'Assemblea, l'esito	
	degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla	
	regolarità della costituzione, all'identità e alla	
	legittimazione dei presenti e alle modalità e ai risultati	
	delle votazioni, nonché - dietro loro richiesta - le	
	dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno;	

	deve in particolare indicare, eventualmente anche per	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascun socio intervenuto personalmente o	
	per delega, con l'identificazione dei soci favorevoli,	
	astenuti o dissenzienti rispetto alla decisione.	
	L'Assemblea delibera:	
	- in prima convocazione nonché ogniqualevolta si versi in una	
	delle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) comma 2 dell'Art. 2479	
	del Codice Civile, a maggioranza assoluta dei soci con	
	diritto di voto;	
	- in seconda convocazione, a maggioranza dei soci presenti;	
	il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del	
	presente Statuto che prevedano quorum più elevati.	
	L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e	
	ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato	
	atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo in cui sarà presente il Presidente.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere	
	predisposto il foglio presenze.	
	Art. 28	
	Metodo per consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto	
	Ove sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, in	
	alternativa rispetto al metodo assembleare i soci possono	
	esprimere le proprie decisioni mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto.	
	Per le decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta	
	la proposta di decisione viene predisposta dall'Organo	
	Amministrativo o da almeno un terzo dei soci, indicando	
	l'oggetto della decisione e le relative ragioni, il termine	
	entro il quale la decisione deve formarsi ed apponendovi la	
	propria sottoscrizione. La proposta deve sempre essere	

	comunicata per iscritto a tutti i soci, all'Organo	
	amministrativo o di Liquidazione e all'Organo di controllo	
	ove nominato, a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo	
	fax o posta elettronica. Il socio interpellato esprime il	
	proprio voto per iscritto apponendo la propria	
	sottoscrizione in calce al documento ricevuto o approvandolo	
	per iscritto in altro modo, ritrasmettendo la relativa	
	documentazione al soggetto proponente entro il termine	
	indicato nella proposta a mezzo lettera raccomandata oppure	
	a mezzo fax o posta elettronica e dandone altresì notizia	
	alla Società; la mancanza di detta comunicazione nel termine	
	prescritto va intesa come espressione di voto contrario. La	
	decisione si intende approvata laddove risultino pervenute	
	al proponente nel termine da lui indicato le comunicazioni	
	recanti il voto favorevole di un numero di soci pari almeno	
	a quello prescritto dalla legge o dal presente Statuto per	
	la corrispondente delibera assembleare.	
	Per le decisioni da adottarsi mediante consenso espresso per	
	iscritto ciascun socio esprime il proprio voto senza	
	preventiva e formale interpellanza da parte dell'Organo	
	Amministrativo o degli altri soci. Il consenso viene	
	espresso mediante la sottoscrizione di un documento dal	
	quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione, trasmesso alla Società a mezzo lettera	
	raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica. La	

	decisione si intende approvata laddove risultino pervenute	
	alla Società le comunicazioni recanti il consenso favorevole	
	di un numero di soci pari almeno a quello prescritto dalla	
	legge o dal presente Statuto per la corrispondente delibera	
	assembleare. Per la formazione della maggioranza richiesta	
	si tiene conto esclusivamente dei consensi pervenuti alla	
	società entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento da	
	parte della stessa società del primo consenso.	
	Tanto in caso di consultazione scritta che in caso di	
	consenso espresso per iscritto la decisione così formata	
	deve essere comunicata a tutti i soci, all'Organo	
	amministrativo o di Liquidazione e all'Organo di controllo,	
	ove nominato, e deve essere trascritta tempestivamente nel	
	libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'Art. 2478 del	
	Codice Civile indicando:	
	a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;	
	b) l'identità dei votanti;	
	c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in	
	allegato al libro stesso.	
	TITOLO VIII	
	Organo amministrativo	

	Art. 29	
	Composizione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero variabile da tre a undici membri,	
	secondo quanto stabilito all'atto della nomina. I membri del	
	Consiglio di Amministrazione possono essere scelti solo tra	
	i soci cooperatori; il Consiglio di Amministrazione nominerà	
	al suo interno il Presidente ed il Vice presidente, se	
	questi non sono nominati dai soci.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Sono rieleggibili e cessano dalle loro	
	funzioni, oltrechè per scadenza del periodo di durata per il	
	quale sono stati nominati, in ogni altra ipotesi prevista	
	dalla legge, ed in particolare per rinuncia, decadenza o	
	revoca dall'incarico, con esclusione in quest'ultimo caso di	
	ogni diritto al risarcimento del danno anche se la revoca è	
	fatta senza giusta causa.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del loro ufficio, purchè debitamente	
	documentate, nonchè il compenso eventualmente stabilito	
	all'atto della loro nomina.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal dare cauzione.	

	Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria	
	fiducia e di estrarne copia a proprie spese.	
	Per tutto quanto non diversamente disposto dai presenti	
	patti sociali si applicano agli Amministratori le norme in	
	materia di Consiglio di Amministrazione dettate per la	
	Società per azioni.	
	Art. 30	
	Poteri	
	Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i	
	poteri per l'amministrazione tanto ordinaria che	
	straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli	
	atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per	
	quanto dalla legge o dal presente Statuto riservato alla	
	competenza dei soci nonchè per le limitazioni eventualmente	
	disposte all'atto della nomina.	
	Entro i suddetti limiti la firma sociale, e dunque la	
	rappresentanza della Società nei confronti di terzi e in	
	giudizio per tutti gli atti deliberati dal Consiglio di	
	Amministrazione, spettano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento -	
	al Vice presidente, la cui firma fa prova dell'impedimento	
	del Presidente stesso.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste	
	dall'Art. 2381 coma 4, del codice Civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci - ad uno o più Amministratori Delegati scelti tra i	
	suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Nel rispetto delle limitazioni come sopra eventualmente	
	previste, l'Organo amministrativo ha pertanto facoltà:	
	- di procedere ad acquisti, permute e alienazioni mobiliari	
	e immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e	
	mutui anche ipotecari; all'acquisto di altre aziende o	
	Società, costituite o costituende, anche sotto forma di	
	conferimento;	
	- di fare qualsiasi operazione presso Banche, Istituti di	
	credito ed ogni altro Ufficio Pubblico o Privato,	
	effettuando tutte le operazioni tanto di ordinaria che di	
	straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio di	
	garanzie fideiussorie ed il consenso a costituzioni,	
	surroghe, postergazioni, cancellazioni, rinunzie e riduzioni	
	di ipoteche, trascrizioni e annotamenti di ogni specie,	
	esonorando i Conservatori dei Registri Immobiliari ed ogni	
	altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità;	
	- di conferire incarichi e nominare procuratori alle liti	

	per azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione, comprese	
	le azioni in revocazione, compromessi, transazioni, anche	
	nominando arbitri anche amichevoli compositori;	
	- di nominare institori o procuratori "ad negotia" per	
	determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 31	
	Decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale per le materie	
	indicate dall'Art. 2475, comma quinto, del Codice Civile	
	nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel	
	diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in	
	Italia, dal Presidente - o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente eventualmente nominato -	
	quando previsto dalla legge o dal presente Statuto e quando	
	ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri, con	
	avviso affisso presso i locali della sede sociale o, in	
	alternativa, fatto pervenire a tutti i Consiglieri, nonchè	
	ai membri dell'Organo di controllo ove nominato, non meno di	
	cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con	
	qualunque mezzo idoneo ad assicurare una tempestiva	
	informazione sugli argomenti da trattare, compresi il fax e	
	la posta elettronica inviati al recapito indicato per	
	iscritto alla Società o la raccomandata a mano, purchè in	

	quest'ultimo caso si acquisisca la firma del destinatario	
	per ricevuta. In caso di validi motivi di urgenza il termine	
	per la convocazione della riunione è ridotto a tre giorni.	
	La riunione del Consiglio debitamente convocata è	
	validamente costituita quando sono presenti la maggioranza	
	dei Consiglieri in carica. In ogni caso, in mancanza delle	
	formalità suddette, il Consiglio è validamente costituito	
	quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i	
	componenti dell'Organo di controllo, ove nominato.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed	
	in caso di sua assenza dal Vice Presidente eventualmente	
	nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il	
	Consiglio nomina un segretario, scelto anche tra persone	
	estranee al Consiglio stesso. Le modalità delle votazioni	
	sono stabilite dallo stesso Consiglio, fermo restando che	
	il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono	
	svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più	
	luoghi audio e/o video collegati, secondo le disposizioni	
	dettate dal presente Statuto per lo svolgimento con analoghe	
	modalità delle riunioni Assembleari. La riunione consiliare	
	si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	Presidente e il Segretario.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate	
	qualora consti il voto favorevole della maggioranza dei	

	Consiglieri in carica. In caso di parità di voto ha	
	prevalenza la decisione accolta dal Presidente.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 32	
	Composizione e poteri	
	Nei casi di cui all'Art. 2543 del Codice Civile e più in	
	generale ogniqualevolta sia obbligatorio per legge o	
	liberamente deciso dai soci, sarà nominato un Organo di	
	controllo, composto di soggetti aventi i requisiti di legge,	
	al quale spetterà il controllo sull'amministrazione e la	
	revisione legale dei conti. A tal fine esso vigilerà	
	sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della	
	contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci e delle	
	scritture contabili.	
	L'Organo di controllo è costituito o da un Sindaco Unico nei	
	casi consentiti dalla legge o da un Collegio Sindacale	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti ed	
	opererà in conformità a quanto disposto dagli Artt. 2397 e	
	ss. del Codice Civile.	
	Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le	
	disposizioni previste nel presente Statuto in materia di	
	Consiglio di Amministrazione.	

	Quando la nomina dell'Organo di controllo non è	
	obbligatoria, con decisione dei soci la revisione legale dei	
	conti può essere affidata ad un Revisore Unico o ad una	
	Società di revisione aventi i requisiti di legge.	
	La revisione legale dei conti deve essere necessariamente	
	affidata ad un Revisore Unico o ad una Società di revisione	
	qualora la Società raggiunga i limiti dimensionali che lo	
	rendono obbligatorio per legge. Si applicano in proposito	
	per quanto non diversamente disposto le disposizioni in tema	
	di Società per azioni e quelle di cui al D.Lgs. 27 gennaio	
	2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.	
	I soggetti come sopra nominati durano in carica tre esercizi	
	e sono rieleggibili; essi non sono revocabili se non per	
	giusta causa. I soci determinano la retribuzione annuale ad	
	essi spettante.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33	
	Cause di scioglimento	
	La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'Art. 2484 Codice Civile; nell'ipotesi di cui al terzo	
	comma dell'Art. 2522 Codice Civile; nonchè per la perdita	
	del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea	

	nominerà uno o più liquidatori, scelti tra i soci	
	cooperatori, determinandone i poteri.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 35	
	Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	nell'ambito della mutualità prevalente.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	

	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 36	
	Controversie	
	Competente in via esclusiva in materia di controversie	
	inerenti allo svolgimento dei rapporti sociali è l'Autorità	
	giudiziaria nel cui circondario è posta la sede della	
	Società.	
	Art. 37	
	Rinvio	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente	
	Statuto, dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, dal D.Lgs. n.	
	112/2017 e dal D.Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabili, dal	

	Titolo VI Capo I del Codice Civile e dalle leggi speciali	
	sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulla Società a responsabilità limitata, ai sensi del	
	combinato disposto dell'Art. 2519 comma 2 e dell'Art. 2522	
	comma 2 del codice Civile. Qualora per l'effetto	
	dell'ingresso di nuovi soci, compresi quelli di categoria	
	speciale, si determini il superamento dei limiti	
	dimensionali previsti dalla legge che impongono	
	l'applicazione delle disposizioni in materia di Società di	
	per azioni, l'Organo amministrativo convocherà l'Assemblea	
	dei soci per le necessarie modifiche al presente Statuto.	
	F.to Alessandro MARTELOTTA	
	" Cosimo MARTELOTTA	
	" Angela MELPIGNANO	
	" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	

56 di 56